

In questo numero:

- **IIDD-IMPRESA FAMILIARE: ATTI MODIFICATIVI ENTRO IL 31 DICEMBRE**
- **IMPOSTA DI REGISTRO: CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA**
- **IRPEF: LIMITI DI DEDUCIBILITA' FISCALE ALL'ACCANTONAMENTO DEL TFM**
- **IVA: PROCEDURE CONCURSUALI E RECUPERO DELL'IMPOSTA RELATIVA A CREDITI NON RISCOSSI**
- **VISTO DI CONFORMITA' PER <SUPERBONUS>: DISPONIBILE LA NUOVA <CHECK LIST>**
- **ANCORA DUBBI SULLA RESIDENZA FISCALE DURANTE LA PANDEMIA**

IIDD-IMPRESA FAMILIARE: ATTI MODIFICATIVI ENTRO IL 31 DICEMBRE

Come noto, l'istituto dell'**impresa familiare** (art. 230-bis del Codice civile) ha rilievo **anche fiscale** (art. 5, comma IV, del TUIR) e consente la ripartizione del reddito tra il titolare (almeno il 51%) ed i suoi collaboratori (che prestino attività in modo continuativo), purché tale **rapporto** risulti da un **atto pubblico** o da una **scrittura privata autenticata**. Nel caso di nuova impresa **costituita** nella forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo **stesso periodo d'imposta**, a condizione l'atto sia **registrato entro 20 giorni**. Nel caso invece di costituzione dell'impresa familiare nel corso di un esercizio, **successivo all'inizio dell'attività** imprenditoriale, o nel caso di **ingresso di un nuovo collaboratore** (in impresa familiare già esistente), gli effetti fiscali si producono a decorrere **dal periodo d'imposta successivo** alla data dell'atto. Di conseguenza, per garantire l'attribuzione al familiare collaboratore di una parte del reddito già **dal 2021**, l'atto deve essere stipulato **entro il 31.12.2020** (se l'atto è stipulato dal 1° gennaio 2021, l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà solo a decorrere **dall'anno successivo**). Nell'ipotesi, infine, di un collaboratore che abbia **cessato** l'attività nel corso del **2020**, allo stesso sarà in ogni caso **attribuita una quota di reddito** proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno.

IMPOSTA DI REGISTRO: CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 546 del 12.11.2020), configura la **cessione di ramo d'azienda** l'insieme di **marchi, formule, disegni, domini** e di tutti i **diritti di proprietà intellettuale** connessi, ceduto a terzi **unitamente al magazzino**. Nel caso di specie si è trattato di un'attività di commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, ed il relativo trasferimento è stato assoggettato ad **imposta di registro 3%**. L'Agenzia conferma quindi che la **connotazione essenziale** dell'azienda è data dall'**organizzazione** impressa al **complesso di beni**, che viene organicamente **finalizzato ex ante** all'**esercizio dell'attività d'impresa**, di modo da renderlo di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di una determinata attività. Anche la **Corte di giustizia UE** (sentenza 27.11.2003, causa C-497/01) esprime sul punto le **stesse valutazioni** di cui sopra.

IRPEF: LIMITI DI DEDUCIBILITA' FISCALE ALL'ACCANTONAMENTO DEL TFM

La Cassazione, per la prima volta, si occupa della **deducibilità** delle quote di accantonamento al **trattamento di fine mandato degli amministratori** (sentenza n. 24848 del 6.11.2020). In essa in particolare si afferma che i **limiti** di deducibilità **fissati dalla legge** per il Trattamento di fine rapporto per i lavoratori **dipendenti**, previsto dall'art. 2120 del Codice civile, il cosiddetto <TFR> (emolumento annuo diviso 13,5), **non valgono per gli amministratori**. Ciò in quanto **non esiste una norma specifica**, e **non** può essere adottata per **analogia** la misura fissata **per i lavoratori dipendenti**. L'**entità dell'emolumento** è rimessa al **libero accordo delle parti**, e la Cassazione sottolinea che gli **unici limiti** alla deducibilità per competenza degli accantonamenti al trattamento di fine mandato sono rinvenibili nell'**obbligo** di uno **scritto** avente **data certa**, anteriore all'inizio del rapporto **che ne specifichi anche l'importo**. La Cassazione non si sofferma sul tema dell'entità dei compensi, pur ammettendo il **potere dell'Amministrazione finanziaria** di valutarne la **congruità**. In pratica, **se i compensi** degli amministratori sono **ragionevoli e congrui** rispetto alla realtà imprenditoriale, questi potrebbero essere **interamente** erogati sotto forma di **trattamento di fine mandato**, ovvero di **compensi immediati**, o in **forma mista** (compensi immediati e TFM).

IVA: PROCEDURE CONCORSALE E RECUPERO DELL'IMPOSTA RELATIVA A CREDITI NON RISCOSSI

Importante sentenza della Cassazione (n. 25896 del 16.11.2020) riguardo alla possibilità di emettere la **nota d'accredito per insolvenza del debitore** (art. 26 D.P.R. n. 633/1972), in presenza di una **procedura concorsuale non ancora chiusa**, e quindi in assenza della certezza dell'irrecuperabilità del credito derivante dall'infruttuosità della procedura. **I giudici**, rifacendosi ai tratti essenziali della disciplina dell'Unione europea, in particolare della direttiva 2006/112 (e della sentenza 23.11.2017, causa C-246/16), che non condiziona la chiusura della procedura al

recupero dell'imposta non incassata, **evidenziano** come il **dover attendere** il verificarsi di tale condizione **penalizzerebbe pesantemente i contribuenti italiani**, rispetto ai soggetti passivi di altri paesi comunitari (vista la lunghezza dei procedimenti concorsuali in Italia, spesso superiori a 10 anni) e quindi **il diritto alla riduzione della base imponibile** è condizionato a che il soggetto passivo evidenzi l'esistenza di una **probabilità ragionevole** che il **debito non sia saldato**. Spetta quindi alle autorità nazionali stabilire in pratica quali siano le prove che, nel caso di specie, il soggetto passivo deve fornire. L'aspetto che merita maggiore attenzione è la **verifica che il soggetto a procedura concorsuale sia messo in condizione di non detrarre l'imposta**.

VISTO DI CONFORMITA' PER <SUPERBONUS>: DISPONIBILE LA NUOVA <CHECK LIST>

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno diffuso lo scorso 27 novembre uno studio che indica il complesso dei **controlli** da effettuare ai fini dell'**apposizione del <visto di conformità>** alla comunicazione attraverso la quale i **beneficiari** del <superbonus 110%> possono **trasferire** a soggetti terzi, oppure trasferire in **pagamento ai fornitori**, i crediti derivanti da determinate **detrazioni immobiliari**. L'attività del professionista si concretizza in un **controllo formale** (e non di merito), **della documentazione** col fine anche di **evitare errori materiali e di calcolo**. Chi appone il <visto> dovrà verificare la **sussistenza dei presupposti** che **danno diritto alla detrazione d'imposta**, **verificando** la presenza delle **asseverazioni** e delle **attestazioni** rilasciate dai tecnici incaricati, **in quanto obbligatorie**. Nello studio sono precisate anche le **sanzioni amministrative** che colpiscono l'infedeltà del <visto>, che vanno da 258 a 2.582 euro.

ANCORA DUBBI SULLA RESIDENZA FISCALE DURANTE LA PANDEMIA

Con una recente interrogazione parlamentare è stato chiesto al MEF quali iniziative intenda adottare il Governo italiano per **derogare ai criteri domestici di radicamento della residenza in Italia** previsti dall'art. 2 del TUIR, con riguardo ai **lavoratori italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE**, i quali, rientrati in Italia temporaneamente, vi sono dovuti restare a causa dell'emergenza sanitaria. L'OCSE, con le raccomandazioni pubblicate il 3 aprile 2020, ha invitato le autorità competenti a considerare l'eccezionalità delle circostanze per **prevedere periodi più idonei nella valutazione dello stato di residenza**. Infatti, essendo la residenza fiscale fondata sulla permanenza fisica della persona in un determinato luogo, questa potrebbe essere stata impattata dall'emergenza. In assenza di disposizioni specifiche, l'Italia non ha ancora adottato nessuna indicazione in materia. Inoltre, il MEF non ha fornito una risposta esaustiva in quanto si è limitato a richiamare il concetto di **residenza convenzionale** e i criteri dell'**art. 4 del Modello OCSE**, che, tuttavia, presuppone la sussistenza di una doppia residenza. Per questo motivo, i contribuenti che hanno trascorso in Italia più di 184 giorni potrebbero essere costretti ad assoggettare a tassazione in Italia **tutti i redditi prodotti**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	10/12/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	10/12/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	10/12/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,55)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,212	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	112	159	247
6 mesi	(0,52)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	126,5	121,9	125,9				
1 anno	(0,50)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.